

Comune di Saracena
(Provincia di Cosenza)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 04/10/2014)

CAPO I. NORME COMUNI

Art. 1. Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici, secondo quanto disposto dall'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 .
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso a terzi o da Istituti Scolastici, e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. Il regolamento favorisce e valorizza la cultura dell'associazionismo sportivo espressione del territorio, che da anni opera nel settore sportivo senza finalità di lucro e dà piena attuazione all'art.8 del T.U. n. 267/200 nel valorizzare tutte le forme associative; con particolare riferimento a quello del settore di che trattasi.

Art. 2. Modalità della gestione.

1. Gli impianti sportivi di proprietà del comune o che il comune abbia in disponibilità per almeno 10 anni possono essere gestiti con le seguenti modalità:

- a) direttamente da parte dell'Ente;
- b) mediante l'affidamento a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- c) mediante affidamento a soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera b), secondo le vigenti norme in materia di contratti pubblici e di servizi pubblici locali, solo in caso di esito infruttuoso delle precedenti procedure.

Art. 3. Individuazione degli impianti sportivi comunali.

1. Ai fini del presente regolamento si considerano impianti sportivi comunali i seguenti complessi:

- a. Impianti sportivi complesso "Ugo Catalano" di via A. Moro:

- a1. Campo di tennis;
- a2. Campo di pallavolo;
- a3. Campo di calcetto;
- a4. Campo di calcio;
- b. Palestra Polivalente in c/da S. Filippo.

CAPO II.

AFFIDAMENTO A SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ASSOCIAZIONI DI DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI.

Art. 4. Definizioni e requisiti.

1. Per “gestione dell'impianto sportivo” si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi.
2. Con società e associazioni dilettantistiche si intendono quelle costituite in una delle seguenti forme:
 - a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
 - b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
 - c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
3. Le società e associazioni dilettantistiche devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) denominazione sociale con espresse finalità sportive;
 - b) possesso del riconoscimento del CONI ai sensi dell'articolo 7 del d.l. 136/2004 ovvero iscrizione nei Registri delle associazioni della Regione.

Art. 5. Modalità di affidamento.

1. Salvo quanto previsto al successivo comma, l'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

2. Il servizio di gestione può essere affidato, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 6, in via diretta nei seguenti casi:

a) quando sul territorio del Comune sia presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto e che dimostri capacità operativa adeguate alle attività da realizzare stabilite dal presente regolamento;

b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio del Comune costituiscono un unico soggetto sportivo;

c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.

Art. 6. Criteri per l'affidamento.

1. Nell'affidamento della gestione degli impianti comunale viene garantito il rispetto dei seguenti obiettivi:

a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;

b) garanzia d'imparzialità nel permetterne l'utilizzo alle altre società ed associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni di discipline sportive associate e alle federazioni sportive nazionali presenti sul territorio, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni e privilegiando le associazioni residenti;

c) adeguata valutazione dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani.

2. In casi di affidamento diretto, il responsabile del competente servizio comunale accerta previamente il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5 comma 2, eventualmente mediante il ricorso ad appositi avvisi informativi che consentano l'individuazione dei soggetti interessati.

3. Qualora non ricorressero le condizioni per l'affidamento diretto, il responsabile del

competente servizio comunale differenzia le procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti, procedendo per l'individuazione del contraente alla pubblicazione di un apposito bando.

4. In entrambi i casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, nel corso dell'affidamento il Comune valuta i progetti di gestione in relazione:

a) ai profili economici e tecnici, con particolare riguardo al canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione; il Comune può sostenere mediante contributo o altre agevolazioni, la gestione qualora in relazione ai fini sociali che essa si propone e alle dimensioni e caratteristiche tecniche dell'impianto essa possa non essere in grado di produrre una sufficiente redditività; possono in ogni caso essere erogati contributi per il sostegno di specifiche iniziative di promozione sportiva;

b) alla garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

Art. 7. Convenzioni.

1. Le convenzioni per l'affidamento diretto della gestione degli impianti sportivi sono deliberate dalla Giunta Comunale, previo svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 2 dell'art. 6. Nel caso della procedura ad evidenza pubblica di cui al successivo comma 3, il consiglio delibera preliminarmente lo schema della convenzione.

2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le attività consentite, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nel presente regolamento; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

a) salvaguardia dell'impianto sportivo;

b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo d'utenza;

c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

4. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto, salvo non si tratti di modifiche di modesta entità senza effetti sulla fruizione dell'impianto. Il piano di conduzione tecnica

contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

5. La convenzione inoltre disciplina:

- a) l'eventuale acquisto di attrezzature e mobili da parte del gestore e la successiva proprietà.
- b) la presa in carico delle strutture e degli impianti sotto il profilo della conduzione e responsabilità;
- c) la titolarità e il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), nei casi in cui la struttura ne sia dotata;
- c) eventuali garanzie a tutela del patrimonio affidato in gestione.

Art. 8. Interventi edilizi.

1. Gli eventuali interventi edilizi realizzati dal gestore negli impianti sportivi comunali in forza delle relative convenzioni sono soggetti alle procedure autorizzative di cui al DPR 380/2001 e alle vigenti previsioni urbanistiche comunali, previa deliberazione della Giunta Comunale che valuta la coerenza e la congruità dell'intervento con la programmazione dell'ente e con le esigenze del territorio.

2. A tale scopo, la proposta di intervento edilizio è sottoposto alla Giunta che valuta il progetto di massima e il quadro economico; in caso di esito positivo, il competente ufficio è autorizzato ad istruire la relativa pratica edilizia secondo le ordinarie procedure di legge

3. Gli interventi di importo superiore a € 100.000,00 sono inseriti nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici, specificando la fonte di finanziamento.

4. La durata delle convenzioni o l'eventuale proroga di quelle già sottoscritte è commisurata anche agli interventi edilizi che il gestore realizza nel corso della vigenza convenzionale. La durata della proroga o della convenzione non può essere di norma comunque superiore a 5 anni.

5. Fatta salva la possibilità per il Comune di erogare contributi a sostegno della gestione, ai sensi del precedente art. 6, sono esclusi contributi in conto capitale e in conto interessi a sostegno anche parziale di interventi realizzati da privati nelle strutture pubbliche. E' escluso inoltre il rilascio di garanzie di ogni tipo.

6. I manufatti realizzati dai gestori sono parte del patrimonio comunale fin dalla realizzazione; la disponibilità e il possesso vengono trasferiti al comune al termine del periodo convenzionale.

7. Gli uffici comunali possono in ogni momento accedere al cantiere o al manufatto per verificarne la corretta esecuzione e la rispondenza al progetto approvato.

Art. 9. Vigilanza e controllo.

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo concernenti la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 3 comma 1.
2. La definizione delle metodologie e degli strumenti per i controlli e per le verifiche e precisata nelle convenzioni stipulate dall'Amministrazione con i soggetti gestori e può prevedere anche sistemi di autocontrollo organizzati dagli affidatari.
3. Le metodologie di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi si fondano in ogni caso sull'individuazione di elementi-chiave, misurati mediante indicatori e parametri dimensionali, qualitativi, di frequenza o temporali, riferibili:
 - a) alle interazioni organizzative esplicitate;
 - b) al quadro delle prestazioni complessive;
 - c) a livelli qualitativi definiti nella convenzione;
 - d) all'evoluzione dei profili economici di servizi affidati.
4. Le convenzioni possono prevedere anche metodi di verifica della qualità percepita dagli utenti, nonché soluzioni sperimentali per la rilevazione dell'impatto effettivo delle prestazioni sul contesto socio-economico interessato.
5. L'Amministrazione può definire ulteriori indirizzi specifici per la definizione dei processi di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.

Art.10. Bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi.

1. La gestione degli impianti sportivi è oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione, in collaborazione con il soggetto affidatario o gestore, per la rilevazione dell'impatto della stessa sul contesto sociale ed economico di riferimento.
2. Le caratteristiche essenziali degli strumenti e delle metodologie dell'analisi di cui al precedente comma 1 sono configurate anche nelle convenzioni di gestione o nei

contratti di servizio.

3. I risultati dell'analisi realizzata in base a quanto previsto dai precedenti commi sono composti ed elaborati dall'Amministrazione in un quadro organico, che permetta di prendere in esame il bilancio sociale della gestione degli impianti.

Art.11 Disposizioni transitorie e di rinvio.

1. L'Amministrazione adeguerà ad eventuali norme legislative regionali adottate in relazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n.289, le disposizioni del presente regolamento qualora le stesse dovessero risultare incompatibili o incoerenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 12 esplicano la loro efficacia e vigenza sino all'adozione eventuale di nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica da parte della Regione Calabria.
3. Le convenzioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento sono prorogabili per un periodo massimo di un anno dalla loro scadenza per consentire l'ottimale applicazione delle nuove disposizioni e per garantire continuità operativa alla gestione degli impianti sportivi.
4. Per ogni altro aspetto inerente le attività sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed i criteri in materia del Comune di Saracena incompatibili con le norme in esso contenute.

Art. 12. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.